

2. Nell'ambito di ciascuna categoria di opere generali e specializzate, sono individuate le classifiche, stabilite secondo i seguenti livelli di importo:

I) fino a euro 250.000

II) fino a euro 500.000

III) fino a euro 1.000.000

IV) fino a euro 1.500.000

V) fino a euro 2.500.000

VI) fino a euro 3.500.000

VII) fino a euro 5.000.000

VIII) fino a euro 7.500.000

IX) fino a euro 10.000.000

X) fino a euro 12.500.000

XI) fino a euro 15.000.000

XII) illimitato.

3. La qualificazione conseguita in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e a eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate, la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara; nel caso di imprese raggruppate o consorziate, la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui all'articolo 83, comma 8, del codice.

4. L'importo della classifica XII (illimitato) ai fini del rispetto dei requisiti di qualificazione è convenzionalmente stabilito in misura pari a euro 20.000.000.

5. Le categorie di opere generali e specializzate sono individuate